



# Provincia dell'Aquila

---

**REGOLAMENTO  
DEL PARLAMENTO DEI SINDACI  
E DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE  
DELLA PROVINCIA DELL' AQUILA**

(approvato con deliberazione del C.P. N°4 del 31 dicembre 2005)



# Provincia dell'Aquila

---

## **Articolo 1**

### **Definizione**

Il Parlamento dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane della Provincia dell'Aquila è organo collegiale istituito per iniziativa della Provincia dell'Aquila.

## **Articolo 2**

### **Composizione**

Il Parlamento è costituito di diritto dal Presidente della Provincia, dai Sindaci dei centootto Comuni compresi nel territorio della Provincia, rappresentanti le rispettive comunità locali, a norma dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché dai Presidenti delle Comunità Montane.

In caso di impedimento o assenza, i Sindaci e i Presidenti delle Comunità Montane possono essere sostituiti da un Assessore delegato.

Al termine del rispettivo mandato i Sindaci e i Presidenti delle Comunità Montane decadono dalla carica di membri del Parlamento e vengono automaticamente sostituiti dai nuovi eletti.

## **Articolo 3**

### **Presidenza**

Il Parlamento è presieduto di diritto dal Presidente della Provincia dell'Aquila.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Al termine del mandato il Presidente decade dalla carica e viene sostituito automaticamente dal nuovo eletto.



# Provincia dell'Aquila

---

## **Articolo 4**

### **Competenze del Parlamento**

Il Parlamento approva il Regolamento, ne propone le modifiche alla Provincia, definisce le norme sul proprio funzionamento ed elegge la Commissione Coordinamento di cui agli articoli 6 e 7.

Il Parlamento è luogo di consultazione e di ascolto, con particolare riferimento alle azioni che la Provincia intende intraprendere sul territorio in cui esercita le proprie funzioni, tenuto conto delle esigenze delle collettività locali e dell'intera comunità provinciale.

In particolare è luogo di trattazione delle sovracomunalità, delle problematiche e degli obiettivi comuni, delle crisi occupazionali, dell'incentivazione di servizi sociali e a carattere associato, delle scelte più importanti di programmazione economica e di organizzazione del decentramento dei quattro circondari provinciali, nell'ambito di un rafforzamento della coesione politica, sociale ed istituzionale, della valorizzazione delle riforme, delle realtà municipali e delle aree interne, attraverso uno sviluppo sostenibile ed una attenta programmazione che eviti lo spopolamento e consenta il controllo del territorio e lo sviluppo dei servizi.

Il Parlamento esprime un nuovo modo di svolgimento dell'azione di coordinamento provinciale, agisce nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a norma dell'articolo 118 della Costituzione ed in modo da garantire lo sviluppo e la partecipazione dei cittadini.

## **Articolo 5**

### **Organizzazione e funzionamento del Parlamento**

Il Parlamento svolge le proprie funzioni direttamente o per mezzo di una Commissione di Coordinamento.



# Provincia dell'Aquila

---

Il Parlamento è regolarmente costituito in unica convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane.

E' richiesta, invece, la metà degli intervenuti per le delibere di approvazione e modifica del Regolamento nonché per la nomina della Commissione di Coordinamento di cui all'art. 6.

La convocazione del Parlamento è disposta dal Presidente tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.

L'avviso di convocazione viene inviato almeno 5 giorni liberi prima della riunione, in forma scritta, anche via fax, o per via telematica.

Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso venga recapitato via fax almeno 24 ore prima della seduta.

Il Parlamento, a maggioranza dei presenti, può decidere la sospensione e l'aggiornamento della seduta.

In tal caso gli avvisi di convocazione saranno inoltrati ai soli componenti assenti. Le sedute del Parlamento sono pubbliche.

## **Articolo 6**

### **Commissione di Coordinamento**

La Commissione di Coordinamento è presieduta dal Presidente della Provincia e composta dal Vice Presidente e dall'Assessore al Decentramento della Provincia, dai Consiglieri provinciali Sindaci, da un numero di Sindaci pari a un 1/5 di quelli rappresentanti il territorio provinciale e dai Presidenti delle Comunità Montane, in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza.

La Commissione di Coordinamento può comunque decidere al suo interno ulteriori forme organizzative.



# Provincia dell'Aquila

---

In caso di assenza o impedimento, il Presidente della Provincia è sostituito dal Vice Presidente.

I componenti decadono dalla carica automaticamente al termine del rispettivo mandato e vengono sostituiti dai nuovi eletti.

## **Articolo 7**

### **Competenze e funzionamento della Commissione**

La Commissione di Coordinamento svolge funzioni propositive per le azioni da intraprendere attraverso il Parlamento.

In particolare cura lo studio e la predisposizione dei documenti e degli altri atti da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea.

La Commissione cura altresì, ove necessario, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Parlamento, attraverso i soggetti deputati all'attuazione delle stesse, nonché tutte le relazioni necessarie al fine di raggiungere i risultati prefissati.

Le sedute si tengono in unica convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione della Commissione di Coordinamento è disposta dal Presidente tramite avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.

L'avviso di convocazione viene inviato almeno 5 giorni liberi prima della riunione, in forma scritta, anche via fax, o per via telematica.

Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso venga recapitato via fax almeno 24 ore prima della seduta.



# Provincia dell'Aquila

---

## **Articolo 8**

### **Uffici e Personale**

Il Parlamento e la Commissione di Coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, sono coadiuvati dagli uffici della Provincia dell'Aquila; in particolare, su indicazione del Presidente, possono richiedere l'assistenza tecnico-giuridica dei Dirigenti della Provincia e del personale della stessa.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Parlamento e la Commissione di Coordinamento possono richiedere che la predetta assistenza sia fornita da Dirigenti o altro personale dei Comuni e delle Comunità Montane rappresentati nel Parlamento.

## **Articolo 9**

### **Verbalizzazione**

I verbali delle sedute sono redatti in forma concisa da personale individuato all'interno dell'Amministrazione Provinciale.

Solo quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente mediante il loro deposito all'incaricato verbalizzante.

I componenti sono tenuti a sottoscrivere l'apposito registro delle presenze ed a segnalare al verbalizzante la loro presenza qualora entrino in aula dopo l'inizio dei lavori.

Analogamente, se intendono lasciare la seduta, anche temporaneamente, devono darne comunicazione per la necessaria verbalizzazione.



# Provincia dell'Aquila

---

## **Articolo 10**

### **Pubblicità degli Atti e Diritto di Accesso**

Gli atti del Parlamento, come quelli delle singole Amministrazioni che lo compongono, e quelli della Commissione di Coordinamento, sono pubblici ed accessibili ai cittadini.

A tal fine, le deliberazioni adottate vengono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio della Provincia.

L'accesso agli atti viene garantito secondo i termini e le modalità previste dallo articolo 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

## **Articolo 11**

### **Istituti di Partecipazione**

Il Parlamento e la Commissione di Coordinamento, al fine di consentire la massima partecipazione dei cittadini, in ossequio al principio di sussidiarietà, possono ricevere istanze e comunicazioni da parte dei cittadini, singoli o associati, che intendano proporre interventi o azioni da porre in essere da parte del Parlamento, della Commissione, o dei singoli Enti.

Resta garantita la partecipazione ai procedimenti attuativi delle deliberazioni, a norma delle leggi vigenti in materia di procedimento amministrativo.